



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE SCUOLA E POLITICHE GIOVANILI - SETTORE GESTIONE SERVIZI PER L'INFANZIA E LA SCUOLA DELL'OBBLIGO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-146.4.0.-82

L'anno 2017 il giorno 13 del mese di Giugno il sottoscritto , ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. del servizio infermieristico occorrente nell'ambito del servizio socio assistenziale specialistico estivo per le sezioni particolarmente attrezzate, da eseguirsi nel periodo dal 26 giugno al 25 agosto 2017, alle società, presso le scuole, per i rispettivi importi e CIG che seguono: SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE CO.SER.CO. ONLUS presso la scuola secondaria di primo grado Rizzo Alessi, per l'importo complessivo di Euro 6.958,44, oneri fiscali esclusi – CIG ZD31EF5BDF; R.T.I. SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE S.A.B.A. ONLUS (mandataria) e LA COMUNITÀ SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (mandante) presso la scuola primaria Fabrizi, per l'importo complessivo di euro 6.958,44, oneri fiscali esclusi – CIG ZED1EF5CFF.

Adottata il 13/06/2017
Esecutiva dal 21/06/2017

13/06/2017

GOLLO FERNANDA

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE SCUOLA E POLITICHE GIOVANILI - SETTORE GESTIONE SERVIZI PER L'INFANZIA E LA SCUOLA DELL'OBBLIGO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-146.4.0.-82

OGGETTO Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. del servizio infermieristico occorrente nell'ambito del servizio socio assistenziale specialistico estivo per le sezioni particolarmente attrezzate, da eseguirsi nel periodo dal 26 giugno al 25 agosto 2017, alle società, presso le scuole, per i rispettivi importi e CIG che seguono: SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE CO.SER.CO. ONLUS presso la scuola secondaria di primo grado Rizzo Alessi, per l'importo complessivo di Euro 6.958,44, oneri fiscali esclusi – CIG ZD31EF5BDF; R.T.I. SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE S.A.B.A. ONLUS (mandataria) e LA COMUNITÀ SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (mandante) presso la scuola primaria Fabrizi, per l'importo complessivo di euro 6.958,44, oneri fiscali esclusi – CIG ZED1EF5CFF.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.;
- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed, in particolare, l'art. 107 relativamente alle funzioni e responsabilità della dirigenza, nonché l'art 192 in ordine alle determinazioni a contrarre e relative procedure;
- gli articoli 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche ed, in particolare, l'art. 4;
- l'art. 26 della Legge n. 488/1999;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;
- l'art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68;
- il Regolamento dell'Attività Contrattuale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 28 aprile 2011;
- il Regolamento di Contabilità modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 17 gennaio 2017, ed in particolare l'art. 4 relativo alla competenza dei dirigenti responsabili dei servizi comunali;
- il D.Lgs. n. 81/2008 ed, in particolare, l'art. 26 comma 6;
- la determinazione dell'A.V.C.P. del 5 marzo 2008 n. 3;

VISTE:

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- la deliberazione CC n. 48 del 02/05/2017 con cui sono stati approvati i documenti previsionali e programmatici 2017-2019;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 18/05/2017 ad oggetto: “Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019”;

PREMESSO che:

- con le determinazioni dirigenziali, esecutive ai sensi di legge, a seguito dell’espletamento di una procedura aperta di cui all’art. 3 – comma 37 del in allora vigente D.Lgs. 163/2006, si è disposta l’aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 medesimo, dei servizi socio-educativi, socio-assistenziali specialistici e di sostegno didattico a favore degli alunni disabili frequentanti i servizi educativi per l’infanzia e le scuole del primo ciclo d’istruzione pubbliche e paritarie, per il periodo di venti mesi a decorrere dal 15/06/2015, oggetto degli Accordi quadro, a favore delle Società e per rispettivi importi come segue:
 - ✓ determinazione dirigenziale n. 2015-146.4.0.-43, ACCORDO QUADRO 4 (MEDIO PONENTE - PONENTE) a favore della SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE CO.SER.CO. ONLUS, per l’importo complessivo di Euro 1.408.497,60, oneri fiscali esclusi;
 - ✓ determinazione dirigenziale n. 2015-146.4.0.-44, ACCORDO QUADRO 5 (MEDIO LEVANTE – LEVANTE) a favore del R.T.I costituito fra la mandataria SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE S.A.B.A. ONLUS e la mandante LA COMUNITÀ SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, per l’importo complessivo di Euro 1.293.109,11, oneri fiscali esclusi;
- nelle more dell’espletamento della procedura aperta indetta con la determinazione dirigenziale n. 2017-146.4.0.-20, si è stabilita:
 - ✓ con determinazioni dirigenziali nn. 2017-146.4.0.-24 e 2017-146.4.0.-75, la prosecuzione, rispettivamente per i periodi 01/03/2017 - 31/05/2017 e 01/06/2017 - 31/08/2017, dei servizi socio educativo, socio assistenziale specialistico per alunni disabili frequentanti le scuole cittadine, del servizio di sostegno didattico per i bambini frequentanti le scuole e i nidi d’infanzia comunali e del servizio estivo presso la sezione particolarmente attrezzata di cui all’Accordo Quadro 4 (Medio Ponente - Ponente), aggiudicato con determinazione dirigenziale n. 2015-146.4.0.-43 alla SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE CO.SER.CO. ONLUS, da eseguirsi alle medesime condizioni stabilite nell’Accordo Quadro sottoscritto dalle Parti in data 30/06/2015 – repertorio n. 67788;
 - ✓ con determinazioni dirigenziali nn. 2017-146.4.0.-25 e 2017-146.4.0.-76, la prosecuzione, rispettivamente per i periodi 01/03/2017 - 31/05/2017 e 01/06/2017 - 31/08/2017, dei servizi socio educativo, socio assistenziale specialistico per alunni disabili frequentanti le scuole cittadine, del servizio di sostegno didattico per i bambini frequentanti le scuole e i nidi d’infanzia comunali e del servizio estivo presso la sezione particolarmente attrezzata di cui all’Accordo Quadro 5 (Medio Levante – Levante), aggiudicato con determinazione dirigenziale n. 2015-146.4.0.-44 al R.T.I. Società Cooperativa sociale S.A.B.A. ONLUS / La Comunità Società Cooperativa Sociale ONLUS, da eseguirsi alle medesime condizioni stabilite nell’Accordo Quadro sottoscritto dalle Parti in data 29/06/2015 – repertorio n. 67787;
 - ✓ con le suddette determinazioni dirigenziali, nn. 2017-146.4.0.-24, 2017-146.4.0.-75, 2017-146.4.0.-25 e 2017-146.4.0.-76 si è disposto, altresì, di procedere, nell’ambito delle prosecuzioni degli Accordi Quadro 4 e 5 di cui sopra, all’affidamento alle rispettive Società sopra individuate, dei servizi socio educativo e socio assistenziale specialistico per alunni disabili frequentanti i servizi per l’infanzia e le scuole del primo ciclo d’istruzione pubbliche e paritarie, del servizio di sostegno didattico per i bambini frequentanti le scuole e i nidi d’infanzia

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

zia comunali e del servizio estivo presso le sezioni particolarmente attrezzate da eseguirsi sino al 31/08/2017;

- nel periodo estivo il Comune di Genova assicura, da anni, il servizio socio assistenziale specialistico a favore degli alunni disabili nelle sezioni particolarmente attrezzate presso la scuola secondaria di primo grado Rizzo Alessi e la scuola primaria Fabrizi come disciplinato dall'art. 4 lett. G del capitolato dei servizi socio-educativi, socio-assistenziali specialistici e di sostegno didattico;

RILEVATO che:

- nelle sezioni particolarmente attrezzate, presso cui viene erogato il servizio socio assistenziale specialistico estivo, deve necessariamente essere garantito anche il servizio infermieristico, quantunque non espressamente previsto dal capitolato, come già avviene durante i restanti mesi dell'anno scolastico;
- durante l'anno scolastico l'onere del servizio infermieristico viene assolto dalla ASL in quanto servizio direttamente correlato al diritto allo studio, mentre nell'ambito del servizio estivo, che il Comune fornisce al fine di garantire l'integrazione dei bambini/ragazzi disabili, nonché per favorire lo sviluppo di azioni a sostegno delle famiglie, l'onere di provvedere al servizio infermieristico viene assunto dall'ente che gestisce i centri estivi;
- il servizio infermieristico, ai sensi della vigente normativa in materia, deve necessariamente essere espletato da personale infermieristico in possesso del diploma universitario di infermiere, al fine di garantire l'appropriata assistenza agli utenti del servizio estivo;

PRESO ATTO che:

- il servizio estivo rappresenta per gli alunni disabili un'ininterrotta esperienza educativa indispensabile a consolidare e mantenere le autonomie e le capacità, acquisite durante l'anno scolastico;
- nel periodo estivo, essendo funzionanti le sezioni particolarmente attrezzate, diviene assolutamente necessario garantire il supporto di un infermiere specializzato, che possa seguire l'utenza anche nelle necessità di tipo medico e non solo educativo e relazionale;
- in assenza di una figura infermieristica professionale il servizio socio assistenziale specialistico estivo non potrebbe essere assolutamente erogato, con conseguente grave pregiudizio per gli alunni disabili fruitori di tale servizio e del contesto sociale in cui gli stessi vivono;

RITENUTO

pertanto, indispensabile, procedere all'affidamento del servizio infermieristico in oggetto;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 31 comma 1 del Codice dei Contratti, con il presente provvedimento, viene nominata RUP del procedimento per l'affidamento del servizio di cui trattasi, la Dirigente del Settore Gestione Servizi per l'Infanzia e la Scuola dell'obbligo della Direzione Scuola e Politiche Giovanili, Dott.ssa Angela Ilaria Gaggero, in quanto ritenuta in possesso delle necessarie competenze per svolgere tale incarico;
- la Dott.ssa Angela Ilaria Gaggero ha reso la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis L. 241/1990 come introdotto dalla L. 190/2012;

PRESO ATTO

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

che, ritenendo opportuno assegnare il servizio infermieristico alle medesime Società affidatarie dei servizi di cui agli Accordi Quadro 4 e 5 al fine di assicurare la continuità degli interventi a favore dei soggetti disabili con conseguente evidente beneficio per gli stessi:

- con nota in data 19 maggio 2017, custodita agli atti d'Ufficio, è stato chiesto, rispettivamente, alla SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE CO.SER.CO. ONLUS e alla SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE S.A.B.A. ONLUS, in qualità di mandataria del R.T.I. costituito fra la stessa e LA COMUNITÀ SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, di presentare un progetto operativo "... che tenga conto delle caratteristiche del servizio illustrate nel capitolato di gara allegato quale parte integrante alla Determinazione Dirigenziale 2014-146.4.0.-81...", in ordine all'esecuzione del servizio socio assistenziale specialistico estivo, compreso il servizio infermieristico;
- la SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE CO.SER.CO. ONLUS e il R.T.I. SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE S.A.B.A. ONLUS / LA COMUNITÀ SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS hanno riscontrato la nota di cui sopra presentando, rispettivamente, un regolare progetto per l'esecuzione del servizio richiesto;
- la figura dell'infermiere deve essere inquadrata nella corrispondente categoria prevista dal CCNL applicato ;
- per garantire adeguata assistenza a tutti, trattandosi di ragazzi pluridisabili che necessitano di somministrazione di farmaci nel corso della giornata nonché la somministrazione del pasto tramite PEG , l'infermiere deve essere presente presso ciascuna sezione attrezzata della scuola secondaria di primo grado Rizzo Alessi e della scuola primaria Fabrizi per 34 ore settimanali coincidenti con gli orari di frequenza degli utenti iscritti al centro (n. venti alunni iscritti in ciascun centro);
- il costo orario del servizio è stato definito sulla base della tabella regionale del CCNL COOP. SOCIALI, attualmente in vigore per la figura professionale di infermiere, - categoria D2 con indennità professionale;

VERIFICATO che

il servizio in oggetto, a tutt'oggi, non risulta compreso:

- nelle convenzioni attive stipulate da "CONSIP S.p.A.";
- nelle categorie merceologiche di cui all'art. 1 comma 7 del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012 e, pertanto, non è soggetto alla disciplina ivi prescritta;

RITENUTO

pertanto di procedere all'affidamento, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., del servizio infermieristico occorrente nell'ambito del servizio socio assistenziale specialistico estivo per le sezioni particolarmente attrezzate, da eseguirsi nel periodo dal 26 giugno al 25 agosto 2017, alle società, presso le scuole, per i rispettivi importi che seguono:

- SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE CO.SER.CO. ONLUS presso la scuola secondaria di primo grado Rizzo Alessi, per l'importo complessivo di Euro 6.958,44, oneri fiscali esclusi;
- R.T.I. SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE S.A.B.A. ONLUS (mandataria) e LA COMUNITÀ SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (mandante) presso la scuola primaria Fabrizi, per l'importo complessivo di euro 6.958,44, oneri fiscali esclusi;

DATO ATTO che

al fine di garantire la regolare erogazione del servizio infermieristico si rende necessario autorizzare l'esecuzione anticipata dello stesso, a decorrere dal 26 giugno 2016;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

PRESO ATTO

che il D.Lgs. 192/2012 “Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180”, all'art. 1, punto 4) prevede che “Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione le parti possono pattuire, purché in modo espresso, un termine per il pagamento superiore a quello previsto dal comma 2”, ossia di 30 giorni, “... quando ciò sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. In ogni caso i termini di cui al comma 2 non possono essere superiori a sessanta giorni. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto”;

RAVVISATO

che nella fattispecie contrattuale in oggetto, ricorrono le circostanze, esplicitate nel seguito, che giustificano e rendono necessaria la pattuizione del termine di pagamento delle fatture di 60 giorni:

- ✓ molteplicità dei soggetti interessati al processo di ordinazione e controllo distribuiti sull'intero territorio cittadino;
- ✓ dimensioni e specifiche caratteristiche dei servizi socio educativo e socio assistenziale specialistico per alunni disabili frequentanti i servizi per l'infanzia e le scuole del primo ciclo d'istruzione pubbliche e paritarie e del servizio di sostegno didattico per i bambini frequentanti le scuole e i nidi d'infanzia comunali:

APPURATO

che la clausola relativa al pagamento delle fatture nel termine di 60 giorni, riportata nel contratto, parte integrante del presente provvedimento, è stata preventivamente richiesta ed accettata per iscritto dalla SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE CO.SER.CO. ONLUS e dal R.T.I. SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE S.A.B.A. ONLUS (MANDATARIA), e LA COMUNITÀ SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS, come risulta nella documentazione acquisita e conservata agli atti d'ufficio;

DATO ATTO

che la spesa di cui al presente provvedimento:

- deve ritenersi obbligatoria al fine di garantire la regolare erogazione del servizio infermieristico, del servizio socio assistenziale specialistico estivo, a favore degli alunni disabili frequentanti le sezioni particolarmente attrezzate;
- non rientra nei limiti di cui all'art. 6 della legge n. 122/2010;
- ai fini dell'applicazione delle disposizioni fiscali in materia di modalità di pagamento delle forniture di beni e servizi introdotte dalla Legge 23/12/2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) è da riferirsi ad attività in ambito istituzionale come dettagliatamente indicato in relazione a ciascun impegno assunto al successivo punto 10) del dispositivo del presente provvedimento;

DATO ATTO

altresì, di non richiedere il CUP, ai sensi dell'art. 11 della legge 3/2003, in quanto il servizio in oggetto non viene effettuato nell'ambito di un "Progetto di investimento pubblico", così come meglio definito al punto 3. della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, del 22 dicembre 2010 n. 10;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

ACCERTATO

che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DATO ATTO

che il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del TUEL;

DETERMINA

per i motivi di cui in premessa e qui integralmente richiamati:

- 1) di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il servizio infermieristico da eseguirsi, per 34 ore settimanali, a favore dei bambini disabili frequentanti le sezioni particolarmente attrezzate, presso la scuola secondaria di primo grado Rizzo Alessi e la scuola primaria Fabrizi, per il periodo dal 26 giugno al 25 agosto 2017, alle Società, per i rispettivi importi, come segue:
 - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE CO.SER.CO. ONLUS, con sede in Genova Via Polleri, 3/1 C.A.P. 16125 - Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 02655780100, **codice beneficiario 29264** → presso la scuola secondaria di primo grado Rizzo Alessi, per l'importo di Euro 6.958,44, oneri fiscali esclusi;
 - R.T.I costituito fra la mandataria SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE S.A.B.A. ONLUS, con sede legale in Genova, Piazza dei Greci, 5R - C.A.P. 16124 e sede operativa in Genova - Via T. Invrea 20/22 - 16129 Genova, codice fiscale e partita I.V.A. 01062310105, **codice beneficiario 11327** e la mandante LA COMUNITÀ SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS → presso la scuola primaria Fabrizi, per l'importo di Euro 6.958,44, oneri fiscali esclusi;
- 2) di dare atto che il servizio di cui trattasi non risulta compreso:
 - nelle convenzioni attive stipulate da "CONSIP S.p.A.";
 - nelle categorie merceologiche di cui all'art. 1 comma 7 del D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012 e, pertanto, non è soggetto alla disciplina ivi prescritta;
- 3) di dare atto dell'esito positivo dell'accertamento d'ufficio circa il possesso, da parte della Società e del R.T.I. affidatari, di cui al precedente punto 1), dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del vigente D.Lgs. 50/2016;
- 4) di stabilire che il servizio, di cui al precedente punto 1), sia disciplinato dallo schema di contratto esecutivo, che con il presente provvedimento si approva e si allega quale parte integrante del provvedimento medesimo;
- 5) di dare atto, in particolare, che all'art. 8 - "Pagamenti" dell'allegato contratto, viene stabilito in giorni 60 il termine di pagamento delle fatture;
- 6) di stabilire che il contratto esecutivo, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6 del D.L. n. 145/2013, convertito con L. n. 9/2014 sia stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata da registrarsi in caso d'uso;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- 7) di adempiere all'obbligo di comunicazione ai beneficiari della spesa ex art. 191 – comma 1 del T.U.E.L.;
- 8) di dare atto, inoltre, che gli atti definitivi afferenti l'affidamento di cui al precedente punto 1) sono impugnabili ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, che prevede il ricorso giurisdizionale al T.A.R. Liguria entro il termine di trenta giorni, decorrenti dalla comunicazione degli atti, oppure dalla piena conoscenza degli stessi;
- 9) di dare atto che la spesa occorrente non rientra nei limiti di cui all'art. 6 della legge n. 122/2010;
- 10) di impegnare l'importo complessivo di **Euro 14.612,72**, di cui imponibile Euro 13.916,88 più I.V.A. 5% pari ad Euro 695,84, al capitolo 17159 c.d.c. 1160, "Servizi a sostegno dell'autonomia scolastica - Contratti di servizio, convenzioni con privato sociale e terzi (studenti disabili)", PdC 1.03.02.15.999 "Altre spese per contratti di servizio pubblico" previa riduzione di pari importo dell'impegno di spesa già assunto a bilancio 2017 con con D.D. n.2017-146.4.0.-20 (**MIMP 2017.5738.001**), ripartito come segue:
 - **Euro 7.306,36 (IMP 2017.7741)**, di cui imponibile Euro 6.958,44 più I.V.A. 5% pari ad Euro 347,92, **in ambito istituzionale**, a favore della SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE CO.SER.CO. ONLUS, **codice beneficiario 29264**;
 - **Euro 7.306,36 (IMP 2017.7743)**, di cui imponibile Euro 6.958,44 più I.V.A. 5% pari ad Euro 347,92, **in ambito istituzionale**, a favore dell'R.T.I. SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE S.A.B.A. ONLUS (mandataria) **codice beneficiario 11327** E LA COMUNITÀ SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (mandante);
- 11) di dare atto che gli impegni di cui al precedente punto sono stati assunti ai sensi dell'art. 183 – comma 1 del D. Lgs. N. 267/2000;
- 12) di provvedere, a fronte del servizio eseguito correttamente, alla diretta liquidazione della spesa nei limiti degli importi impegnati di cui al precedente punto 10) e subordinatamente all'accertamento della regolarità contributiva previdenziale ed assicurativa, nonché all'espletamento di tutti gli adempimenti stabiliti a carico dell'Impresa assegnataria dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.;
- 13) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;
- 14) di dare atto, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i. ed ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016, dell'insussistenza a carico del RUP di situazioni di conflitto di interessi.

Il Direttore
Dott.ssa Fernanda Gollo

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-146.4.0.-82
AD OGGETTO

Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. del servizio infermieristico occorrente nell'ambito del servizio socio assistenziale specialistico estivo per le sezioni particolarmente attrezzate, da eseguirsi nel periodo dal 26 giugno al 25 agosto 2017, alle società, presso le scuole, per i rispettivi importi e CIG che seguono: SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE CO.SER.CO. ONLUS presso la scuola secondaria di primo grado Rizzo Alessi, per l'importo complessivo di Euro 6.958,44, oneri fiscali esclusi – CIG ZD31EF5BDF; R.T.I. SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE S.A.B.A. ONLUS (mandataria) e LA COMUNITÀ SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (mandante) presso la scuola primaria Fabrizi, per l'importo complessivo di euro 6.958,44, oneri fiscali esclusi – CIG ZED1EF5CFF.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183, comma 7, D.L.gs 267/2000 e s.s.m . si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
[dott. Giovanni Librici]

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

Contratto fra il Comune di Genova e l'Impresa "....." per l'esecuzione del servizio infermieristico, da erogarsi a favore dei bambini disabili frequentanti la sezione particolarmente attrezzata, presso la scuola - CIG

§§***§***§***

Con la presente scrittura privata da registrarsi solo in caso d'uso tra il

COMUNE DI GENOVA, di seguito per brevità denominato "Comune", con sede in Genova, Via Garibaldi n. 9, Codice Fiscale 00856930102, rappresentato da.....nat. a il..... domiciliat. presso la sede del Comune, nella qualità di Dirigente,

e

l'Impresa, di seguito per brevità denominata "Impresa", con sede in - Via - C.A.P. - Codice Fiscale/Partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di - n., rappresentata dal Signor nato a (.....) il giorno, codice fiscale e domiciliato presso la sede dell'Impresa in qualità di

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n., esecutiva ai sensi di legge, si è proceduto all'affidamento, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs.50/2016 . alla SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE CO.SER.CO. ONLUS e al R.T.I. SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE S.A.B.A. ONLUS (mandataria) e LA COMUNITÀ SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE del servizio infermieristico, da erogarsi a favore dei bambini disabili frequentanti le sezioni particolarmente attrezzate, presso la scuola secondaria di primo grado Rizzo Alessi e la scuola primaria Fabrizi, per il perio-

do dal 26 giugno al 25 agosto 2017, per il rispettivo importo complessivo di Euro 6.958,44, oneri fiscali esclusi.

LE PARTI, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue, in conformità ed in esecuzione della suddetta determinazione dirigenziale:

Articolo 1. Oggetto del contratto - Il Comune, come sopra rappresentato, espletate le verifiche relative all'accertamento dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. nonché dell'art. 80 del vigente D.Lgs. 50/2016, affida all'Impresa che, come sopra costituita, accetta il servizio infermieristico, da erogarsi a favore dei bambini disabili frequentanti la sezione particolarmente attrezzata presso la scuola in oggetto. Tale servizio viene conferito ed accettato fra le Parti senza riserve, a tutte le condizioni, modalità di esecuzione ed oneri stabiliti nel Capitolato di gara allegato, quale parte integrante, alla determinazione dirigenziale n. 2014-146.4.0.-81 ed in conformità al progetto presentato dall'Impresa.

Articolo 2. Durata del contratto - Il presente contratto ha validità dal 26 giugno al 25 agosto 2017.

Le Parti si danno reciprocamente atto che il Comune, a tutela della continuità del servizio in oggetto, di interesse pubblico, nelle more della stipulazione del contratto, ha autorizzato, ai sensi dell'art. 302 – comma 2 – lett. a) e b) del D.P.R. 207/2010, nonché dell'art. 32 - comma 8 del vigente D.Lgs. 50/2016, l'esecuzione anticipata del servizio a decorrere dal 26 giugno 2016.

Articolo 3. Importo del contratto - Le Parti come sopra costituite dichiarano che l'importo complessivo del servizio ammonta ad Euro 6.958,44 (seimila novecento cinquantotto virgola quarantaquattro), oneri fiscali esclusi. Il Comune, ai sensi dell'art. 22 del vigente "Regolamento a Disciplina dell'Attività Contrattuale del Comune di Genova", si riserva la facoltà di richiedere, nel corso dell'esecuzione del contratto ed alle condizioni dallo stesso previste,

aumenti o diminuzioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale. In tal caso l'Impresa si obbliga ad eseguire l'ulteriore prestazione richiesta senza che da ciò derivi il diritto a qualsivoglia indennizzo, ad eccezione del corrispettivo relativo alla nuova prestazione assegnata.

Articolo 4. Disciplina contrattuale del rapporto – Il servizio viene conferito dal Comune ed accettato dall'Impresa sotto l'osservanza piena, assoluta ed inderogabile del presente contratto e degli atti nello stesso richiamati, che le Parti stesse, come sopra costituite, dichiarano di ben conoscere e di accettare.

Articolo 5. Verifica di conformità - Effettuate con esito positivo le verifiche in ordine alla corretta esecuzione del servizio, il Comune rilascerà l'attestazione di regolare esecuzione del servizio.

Articolo 6. Pagamenti – Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. il **CIG** attribuito al lotto oggetto del presente contratto è

Le Parti si danno reciprocamente atto che l'Impresa è obbligata ad emettere fattura elettronica; in caso di mancato adempimento a tale obbligo il Comune non potrà liquidare i corrispettivi dovuti.

Le fatture, oltre i dati obbligatoriamente previsti dall'art 21 D.P.R. n. 633/1972, dovranno riportare: il numero d'ordine ed il C.I.G. e dovranno essere inviate al codice **IPA 2EK215**. Quest'ultimo codice potrà essere modificato in corso di esecuzione del contratto, l'eventuale modifica verrà prontamente comunicata all'Esecutrice via PEC.

Le Parti si danno reciprocamente atto che, in funzione delle notevoli difficoltà correlate alla molteplicità dei soggetti interessati al processo di ordinazione e controllo, il Comune provvederà al pagamento di ciascuna fattura entro **60 giorni** a decorrere dalla data di ricezione della stessa all'Ufficio indicato sull'ordinativo, previo accertamento della regolare esecu-

zione del servizio nel rispetto di tutte le obbligazioni contrattuali e previa verifica della correttezza contributiva (DURC regolare).

Il fornitore è obbligato ad emettere fattura elettronica; in caso di mancato adempimento a tale obbligo il Comune di Genova non potrà liquidare i corrispettivi dovuti.

Le Parti, altresì, si danno reciprocamente atto che la fattura emessa dall'Impresa dovrà riportare obbligatoriamente tutti i dati previsti dall'art. 21, D.P.R. n. 633/1972 (compresa l'indicazione separata di imponibile, aliquota I.V.A., imposta totale ecc.) e l'annotazione obbligatoria "scissione dei pagamenti" **mediante indicazione all'interno dei Dati Riepilogo, nel campo Esigibilità, della lettera "S"**, integrandola eventualmente con il riferimento all'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 nel campo "Norma Rif". La mancata o non corretta compilazione del campo "Esigibilità" come sopra indicato costituisce motivo di rifiuto della fattura trasmessa in formato elettronico.

I pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario presso
..... - Agenzia n.di - Codice IBAN
..... dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010. Le persone titolari o delegate a operare sul suddetto conto bancario sono:

-, nat. a il, codice fiscale
-, nat. a il, codice fiscale

L'Impresa si impegna a comunicare, entro sette giorni, al Comune eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.

Le Parti si danno reciprocamente atto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 tutti i

movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati anche in via non esclusiva e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con strumenti diversi purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. Specificamente i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi.

In particolare, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare per ciascuna transazione posta in essere in relazione al presente contratto, il codice identificativo gara (CIG) già indicato in quest'articolo.

In ogni caso, il Comune non procederà ad alcun pagamento della fattura qualora l'Impresa non abbia provveduto al regolare espletamento di tutti gli adempimenti stabiliti a suo carico dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

Articolo 7. Clausola risolutiva espressa - Il Comune procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, al verificarsi delle seguenti fattispecie:

- a) sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 38 c. 1 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;
- b) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;
- c) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione del servizio;
- d) transazioni di cui al presente contratto non eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della Società Poste italiane S.p.A., o degli altri strumenti idonei a consentire la piena

tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9 bis dell'art. 3 della Legge n.136/2010; in tal caso l'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne informano contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio del Governo territorialmente competente;

Articolo 8. Controversie - Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, in ordine all'interpretazione, esecuzione, scioglimento del presente contratto e del rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova.

Articolo 9. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale - Tutte le eventuali spese alle quali darà luogo la presente scrittura privata e quelle ad essa conseguenti ed in genere tutti gli oneri previsti nel presente atto, sono a carico dell'Impresa, che vi si obbliga. La presente scrittura privata verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5) del T.U. approvato con D.P.R. n. 131 in data 26 aprile 1986. Tale scrittura è stipulata in modalità elettronica. Gli effetti dell'atto decorrono dalla sua sottoscrizione con firma digitale da parte del Dirigente competente in rappresentanza del Comune. La scrittura privata è registrata ed archiviata in un apposito software ai fini dell'apposizione della data certa e della conservazione permanente. Il Dirigente che provvede alla stipula comunica tramite PEC al contraente l'avvenuta sottoscrizione, fornendo i dati di repertoriazione.

Il presente contratto è esente bollo, ai sensi dell'art. 27 bis della Tabella Allegato B del D.P.R. 642/1972 e s.m.i..

L'Impresa

La Stazione Appaltante